

STATUTO**1) Costituzione**

È costituita la società a responsabilità limitata:

"EVOLUTION S.R.L.".

2) Sede

La società ha sede legale in Milano. La società potrà istituire, con deliberazione dell'organo amministrativo, sedi secondarie, filiali ed agenzie, anche fuori dal territorio nazionale.

3) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e può essere prorogata.

4) Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto prevalente le seguenti attività:

1) attività di incasso, amministrazione e ripartizione in favore dei Produttori di Fonogrammi aventi diritto anche per conto e nell'interesse degli artisti interpreti ed esecutori e dai loro aventi causa, per conto loro, in via individuale o collettiva o società ad essi collegati, ovvero per conto di associazioni o altri enti comunque fra loro costituiti, dei proventi della copia privata per gli apparecchi e supporti di registrazione audio e video di cui agli artt. 71 septies e 71 octies comma 3, legge n. 633 del 22 aprile 1941;

2) attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni;

3) attività di amministrazione, intermediazione, incasso e ripartizione, in veste di mandataria nonché ai sensi dell'art. 2028 c.c., in Italia e all'estero, a qualsivoglia titolo vantati dai Produttori Fonografici dei seguenti diritti:

- diritto di autorizzare la riproduzione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera a) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

- diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi, di cui all'art. 180 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

- diritto di autorizzare la messa a disposizione del fonogramma, di cui all'art. 72 lettera d) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

- diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi (comunque denominati) a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi, di cui all'art. 73, primo comma, legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

- diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui alla

precedente lettera a) effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73bis, legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

- diritti analoghi che dovessero essere accordati a favore dei mandanti, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai precedenti;

- ogni altro diritto connesso al diritto d'autore che dovesse venire ad esistenza in capo ai mandanti, ancorchè derivanti da future previsioni normative e/o disposizioni legislative.

4) attività di raccolta di informazioni e di elaborazione dati nel mercato fonovideografico e intrattenimento domestico;

5) realizzazione di qualsiasi evento, organizzazione di convegni, mostre e fiere nei settori videofonografico e tutela dei diritti.

La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria ed utile dall'organo amministrativo per il raggiungimento delle finalità sociali ed in tale ambito, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento con carattere di professionalità e nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

Per "Produttori di Fonogrammi" s'intendono le persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.

Per "Artisti Interpreti ed Esecutori" s'intendono gli artisti interpreti e gli artisti esecutori di cui all'art. 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, gli orchestrali ed ogni altra persona fisica avente diritto ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dianzi indicati ai sensi di legge o dei Regolamenti di cui all'articolo 4.3, che abbia effettuato prestazioni artistiche aventi ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione di opere o composizioni musicali fissate su fonogramma (comunque denominato).

La società potrà inoltre gestire ed incassare, sia in Italia che all'estero, anche ulteriori diritti così come previsti dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 e, altresì, svolgere attività in materia di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, purchè in modo non prevalente.

4.2. Per l'esercizio della sua attività prevalente di cui all'articolo 4.1, la società:

(i) negozia e stipula contratti con gli utilizzatori dei diritti di cui al presente articolo ovvero con le società e gli enti preposti alla riscossione dei compensi relativi a tali diritti;

(ii) riscuote i compensi relativi a tali diritti in nome pro-

prio e per conto degli Artisti Interpreti ed Esecutori, e/o loro aventi causa, dei Produttori di Fonogrammi e loro aventi causa da cui abbia ricevuto mandato;

(iii) ripartisce i compensi così riscossi tra gli Artisti Interpreti ed Esecutori, nonché tra i Produttori di Fonogrammi e loro aventi causa in base a quanto loro spettante e secondo le disposizioni dei Regolamenti di cui all'articolo 4.3 e sue successive eventuali modificazioni;

(iv) presta tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari od utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;

(v) stipula, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari od utili, e comunque inerenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo.

4.3 Il conferimento e l'esecuzione dei mandati dei Produttori di Fonogrammi e degli Artisti Interpreti ed Esecutori e la ripartizione dei diritti devono essere conformi al Regolamento di Ripartizione ed al Regolamento di Conferimento ed Esecuzione dei Mandati approvati dai soci di Categoria A, quali infra individuati, in assemblea separata, come disciplinato dall'art. 5.3 del presente statuto. Detti Regolamenti potranno essere periodicamente modificati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta esclusivamente dai soci di Categoria A a maggioranza dei diritti di voto (quali risultanti dall'applicazione degli artt. 7.3 e 11.1 del presente statuto).

4.4 La società può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi degli Artisti Interpreti ed Esecutori, dei Produttori di Fonogrammi ed anche per la tutela di quelli individuali, rendendosi promotrice di ogni azione per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società per loro conto e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria musicale, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.

4.5 La società può altresì gestire, in Italia e all'estero ogni altro diritto connesso al diritto d'autore quale previsto dalle leggi nazionali o dalle convenzioni internazionali in materia di diritti d'autore e connessi al diritto d'autore, ivi inclusi, in particolare, i diritti spettanti ad artisti, interpreti ed esecutori di opere cinematografiche o audiovisive o assimilate di cui all'art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

4.6 E' esclusa qualsiasi attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

Tutte le operazioni di cui ai precedenti paragrafi verranno svolte nel rispetto delle specifiche normative in materia pro tempore vigenti.

5) Principi generali e diritti dei titolari dei diritti

5.1 La società agisce nell'interesse dei titolari dei diritti

da essa rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi.

5.2 I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore.

5.3 La società è obbligata ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attività e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla. La società, prima di assumere la gestione, fornisce ai titolari dei diritti le informazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 35 (di seguito il **"Decreto"**), nonché quelle relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi.

5.4 I titolari dei diritti, qualora affidino alla società la gestione dei propri diritti, specificano, in forma scritta, quale diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali protetti, affidano alla loro gestione.

5.5 Resta in ogni caso salvo il diritto dei titolari dei diritti di concedere licenze per l'uso non commerciale di diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta.

5.6 I titolari dei diritti hanno il diritto di revocare l'affidamento dell'attività di intermediazione da loro concesso, in tutto o in parte, per i territori di loro scelta, con un preavviso di sei mesi. Tale diritto non può essere subordinato ad alcuna condizione e la revoca produce effetti soltanto alla fine dell'esercizio finanziario.

5.7 In caso di somme dovute ai titolari dei diritti per atti di sfruttamento verificatisi anteriormente al ritiro dell'autorizzazione o per licenze concesse prima che si producano gli effetti di un'eventuale revoca intervenuta, i titolari dei diritti conservano i diritti di cui agli articoli 15, 17, 24, 27, 34 e 38 del Decreto.

6) Adesione dei titolari dei diritti

6.1 Possono affidare alla società la gestione dei propri diritti tutti i Produttori Fonografici e le associazioni di Produttori Fonografici. Pertanto, la qualifica di Produttore Fonografico rappresenta l'unico e solo requisito per l'ade-

sione alla società.

6.2 Qualora la società respinga una domanda di adesione, fornisce per iscritto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, al titolare dei diritti una spiegazione adeguata circa i motivi della decisione.

6.3 La società garantisce un continuo scambio di comunicazioni con i propri membri per via elettronica, per mezzo e-mail o PEC, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti. L'organo amministrativo della società, anche sulla base delle richieste dei titolari dei diritti da essa rappresentati, può disciplinare ed individuare ulteriori mezzi di comunicazione per via elettronica.

7) Soci - libri sociali

7.1 Possono assumere la qualifica di Soci, le persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituzioni e fondazioni sia italiane che estere.

7.2 A ciascun ente o persona giuridica così come individuata nel precedente paragrafo che conferirà mandato alla Società, sarà consentita l'effettiva partecipazione e controllo all'interno della società stessa per mezzo dell'acquisizione dello status di socio in conformità al Decreto.

7.3 Ai soli fini di chiarezza in ordine alle modalità dell'esercizio dei diritti particolari dei soci infra indicati, sono istituite le seguenti categorie di soci:

1) soci di Categoria A: i produttori di Fonogrammi nonché gli enti o le società da loro partecipati, nonché le società da loro controllate attraverso le quali svolgono la loro attività;

2) soci di Categoria B: i soggetti che non sono Produttori di Fonogrammi.

Tutti i soci fondatori della Società quali risultanti dall'atto costitutivo della stessa, fatta eccezione per l'Associazione "PMI - Produttori Musicali Indipendenti", sono soci di "Categoria A".

Socio di "Categoria B" è attualmente solo il socio fondatore Associazione "PMI - Produttori Musicali Indipendenti".

7.4 Ai fini del presente statuto, si intende per "Ripartito" l'ammontare medio annuale dei compensi distribuiti dalla società al socio, in esecuzione del mandato ricevuto, calcolato tenendo conto del triennio solare precedente o nel minor periodo dalla decorrenza del mandato. Gli importi dei Ripartiti sopra indicati sono aggiornati annualmente, a partire dal mese di gennaio.

7.5 La società, oltre i libri obbligatori e le altre scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice civile, tiene i libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del Codice civile nonché un apposito libro dei soci nel quale devono essere annotati:

(i) il nome e il cognome dei titolari delle quote ovvero, se persone giuridiche o enti collettivi, la denominazione ed il

tipo;

(ii) il domicilio (ovvero la sede), il numero di fax e/o l'indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al rapporto fra la società e il titolare delle quote e le altre comunicazioni previste dalla legge o dallo statuto;

(iii) i trasferimenti delle quote;

(iv) i vincoli relativi alle stesse;

(v) i versamenti eseguiti;

(vi) le variazioni nelle persone dei soci;

(vii) le categorie cui appartengono i soci, nel senso sopra indicato. La società, pertanto, è obbligata alla tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile.

7.6 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio o, ancora, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo Amministrativo provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2470 Codice civile.

A tale scopo i soci interessati devono dare comunicazione dell'evento all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a provare il ricevimento, entro 8 (otto) giorni dal deposito al Registro delle Imprese.

8) Esclusione dei soci

8.1 La cessazione/risoluzione del mandato conferito alla società dal socio di Categoria A, a qualsiasi causa dovuta, purché non a rinuncia della società o a revoca del mandato per giusta causa ad essa imputabile, constatata dal Consiglio di Amministrazione, è causa di esclusione del socio.

8.2 L'esclusione viene comunicata al socio escluso a cura del Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa constatazione.

8.3 Il socio escluso può impugnare l'esclusione promuovendo l'arbitrato previsto nel presente statuto.

9) Capitale sociale - aumento e riduzione

9.1 Il capitale sociale è di Euro 57.939,54 (cinquantasettemilanovecentotrentanove virgola cinquantaquattro).

9.2 In caso di aumento del capitale sociale, i versamenti delle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei termini e modi che reputerà convenienti, salvo diversa disposizione di legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione del due per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2466 del codice civile.

9.3 I soci, con l'eccezione del caso di ricostituzione del capitale ridotto per perdite al di sotto del minimo legale, possono decidere l'aumento del capitale con offerta di quote di nuova emissione a terzi, anche con esclusione del diritto di sottoscrizione ai soci, nei modi e termini previsti

dall'art. 2481-bis del codice civile.

9.4 E' attribuita al Consiglio di Amministrazione in atto costitutivo la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un importo non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila) e per un periodo massimo di 7 (sette) anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci, riservando l'aumento esclusivamente ai soggetti che abbiano conferito alla società, o le conferiscano contestualmente alla sottoscrizione, il mandato per le attività di cui all'articolo 4, offrendo ai nuovi sottoscrittori quote di partecipazione di valore nominale pari a Euro 10,00 (dieci) per ciascun nuovo socio, contro conferimento in denaro. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita altresì la facoltà di modificare lo statuto sociale per includere anche tali soci sottoscrittori tra i soggetti cui sono attribuiti i diritti particolari che il presente statuto riconosce ai soci di Categoria A.

9.5 I soci possono deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre società nelle quali la società partecipi.

9.6 La riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482-bis del codice civile può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2446 del Codice civile quale richiamato dalla detta norma.

10) Titoli di debito

La società, con decisione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 15 dello statuto, può emettere titoli di debito.

11) Particolari diritti di amministrazione e di ripartizione degli utili di Soci

11.1 E' attribuito ai soci di Categoria A quali sopra individuati all'art. 7 del presente statuto, il diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, terzo comma del Codice civile di nominare da un numero minimo di 2 (due) ad un numero massimo di 6 (sei) membri del Consiglio di Amministrazione: agli Amministratori così nominati si aggiungerà per comporre il Consiglio di Amministrazione l'Amministratore nominato dai soci di Categoria B, quali sopra individuati.

La nomina degli amministratori della Società deve essere decisa dai soci di Categoria A con deliberazione in forma assembleare.

I soci di Categoria A potranno esprimere il loro diritto di voto in assemblee separate.

11.2 E' attribuito ai soci di Categoria A quali sopra individuati all'art. 7 del presente statuto, quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, terzo comma del Codice civile, il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci della società in misura non proporzionale alla loro partecipazione, nel rapporto 9:1 (nove a uno). Pertanto, il voto di ciascun socio di Categoria A (quali sopra indicati) varrà in misura

pari a 9 (nove) volte di più in Assemblea del voto dei soci di Categoria B (attualmente l'Associazione "PMI - Produttori Musicali Indipendenti", sopra generalizzata).

11.3 Gli utili dei quali sia deliberata la distribuzione vengono ripartiti:

- al complesso dei soci di Categoria B, quali sopra individuati, in misura pari al 70% (settanta per cento) ed a ciascuno dei soci della detta Categoria in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale;

- al complesso dei soci di Categoria A, quali sopra individuati, in misura pari al 30% (trenta per cento); tra i soci di Categoria A, e ciò ai sensi dell'art. 2468, 3° comma del Codice civile, tale importo è distribuito in proporzione al Ripartito così come specificato nell'art. 7.3.

11.4 E' attribuito ai soci di Categoria B, quali sopra individuati all'art. 7 del presente statuto, il diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, terzo comma del Codice civile, di nominare n. 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione. La nomina deve essere decisa dai soci di Categoria B con deliberazione in forma assembleare, eventualmente con loro assemblea separata.

11.5 Tutti i diritti particolari attribuiti in forza del presente statuto ai soci qualificati come di "Categoria A" e di "Categoria B" sono personali ai soci indicati all'art. 7 dello statuto e non trasferibili col trasferimento della relativa partecipazione, a seguito del quale vengono meno.

12) Finanziamenti dei soci

I soci possono fare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, in base all'accordo tra società e socio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui all'art. 2467 del codice civile.

13) Limiti alla trasferibilità delle quote di soci di Categoria A

Le quote di cui sono titolari i soci di Categoria A (quali sopra individuati) possono essere trasferite esclusivamente ai rispettivi successori nei diritti ai quali si riferisce il mandato per atto fra vivi (e cioè esclusivamente alle società di cui all'articolo 7.3 n. 1) o per causa di morte, e non possono venir costituite in pegno o usufrutto. È fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2469, secondo comma del Codice civile.

14) Trasferimento delle quote sociali dei soci di Categoria B

14.1 Riguardo al trasferimento delle quote di partecipazione al capitale detenute dai soci di Categoria B (quali sopra individuati), si applicano le seguenti disposizioni:

1) in caso di morte di un socio, nella titolarità della quota di partecipazione al capitale sociale e dei diritti connessi

subentrano i suoi eredi o legatari;

2) in caso di trasferimento per atto inter vivos, le quote di partecipazione al capitale e i diritti alle stesse connessi sono liberamente trasferibili esclusivamente tra soci di Categoria B, mentre nel caso di trasferimento a terzi, se non diversamente previsto dal presente statuto, è riservato ai soci titolari di quote di partecipazione di Categoria B il diritto di prelazione secondo la seguente procedura:

a) il socio che intende trasferire, in tutto od in parte, la propria quota di partecipazione al capitale sociale e/o i diritti connessi, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo precisando l'entità della quota di partecipazione al capitale che intende trasferire (eventualmente il diritto oggetto del trasferimento), l'identità dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché ogni altra condizione di vendita; detta comunicazione effettuata dal socio non ha il valore di proposta contrattuale, ma di semplice invito ad offrire.

b) l'Organo Amministrativo provvederà ad informare gli altri soci entro i 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

c) gli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), comunicheranno all'Organo Amministrativo se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Qualora uno o più soci non intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, esso si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante. Il diritto di prelazione si intenderà rinunciato e conseguentemente decaduto se entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni la prelazione non dovesse risultare esercitata o lo fosse solo per una parte della quota di partecipazione al capitale sociale e/o dei diritti connessi.

d) Entro i successivi 5 (cinque) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni da ultimo citato, l'Organo Amministrativo comunicherà al socio sopra indicato al punto a) le risposte degli altri soci o il loro silenzio. In mancanza di tale comunicazione il diritto di prelazione si intenderà, come già detto, rinunciato e il socio sarà libero di trasferire nei 60 (sessanta) giorni successivi la propria quota di partecipazione al capitale e/o i diritti connessi all'acquirente da lui indicato, alle condizioni e modalità indicate nella comunicazione di cui al punto a); analogamente potrà provvedere qualora tutti i soci abbiano dichiarato di non voler esercitare il proprio diritto di prelazione.

e) Qualora uno o più soci dichiarino validamente di voler esercitare il diritto di prelazione loro spettante, nel ri-

spetto di quanto previsto alle lettere precedenti, il socio che intendeva procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione, dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della sopra citata comunicazione di risposta di cui alla lettera d). Ove il socio che intendeva procedere al trasferimento si avvalga di tale facoltà sia la comunicazione dell'intenzione di procedere al trasferimento sia la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove invece il socio che intendeva procedere al trasferimento non si avvalga di tale facoltà nel termine indicato, la quota di partecipazione al capitale di cui sopra dovrà essere trasferita entro i successivi 30 (trenta) giorni ai soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione.

f) I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto né nei confronti della società né nei confronti degli altri soci, ed i cessionari non potranno esercitare i diritti sociali.

g) Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

14.2 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario, e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa. Il diritto di prelazione è altresì escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima, o da socio persona fisica o società soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto o il pegno delle quote di partecipazione al capitale sociale o dei diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle quote di partecipazione al capitale stesse e/o dei diritti stessi.

14.3 Per la costituzione del diritto di pegno sulle quote di partecipazione al capitale della società occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

15) Decisioni dei soci

15.1 I soci decidono, fermi restando i loro diritti particolari stabiliti all'art. 11 del presente statuto, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché su quelle che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate esclusivamente con metodo assembleare.

15.3 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo di controllo;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto;
- d) l'emissione di titoli di debito;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;
- g) la politica generale sull'impiego degli importi non distribuibili;
- h) la politica generale di investimento riguardante i proventi dei diritti e le eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
- i) la politica generale in materia di detrazioni dai proventi dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento di tali proventi;
- l) l'impiego degli importi non distribuibili;
- m) la politica della gestione dei rischi;
- n) l'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o ipoteca di beni immobili;
- o) l'approvazione di fusioni e alleanze, alla costituzione di società controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in altre entità;
- p) l'approvazione dell'assunzione e della concessione di prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi;
- q) la nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo contabile;
- r) esercita il controllo sulle attività dell'organismo di gestione collettiva, approvando la relazione di trasparenza annuale nelle modalità e nei termini di cui all'art. 28 del Decreto.

15.4 L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, in Svizzera o in uno dei paesi dell'Unione Europea, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, con raccomandata , almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in alternativa, con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima. L'avviso di convocazione può contenere anche una data per la seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i componenti effettivi dell'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso, si richiede che gli Amministratori assenti (e, se nominati, i componenti dell'Organo di Controllo) rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che gli stessi sono informati della riunione e che non si oppongono alla stessa. Le decisioni così assunte sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e, se nominati, ai componenti dell'Organo di Controllo assenti.

15.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale da redigersi ai sensi dell'art. 2375 del Codice civile.

15.6 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

15.7 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona per delega scritta, che deve essere conservata dalla società, purchè tale designazione non comporti un conflitto di interessi. La delega non può essere conferita in bianco ed è sempre revocabile. Non è ammessa anche una delega a valere per più assem-

blee. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita a società, ente collettivo od istituzionale, questi possono delegare un proprio collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o, quando nominati, di controllo, o ai dipendenti della società, né a società da essa controllate o ai suoi organi sociali o dipendenti di questa.

Il rappresentante gode degli stessi diritti che spetterebbero al socio che esso rappresenta ed esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dal socio che rappresenta.

15.8 Le previsioni di cui ai paragrafi 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7 si applicano anche alle assemblee separate dei soci di Categoria A e di Categoria B.

15.9 L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci i cui voti rappresentino almeno la metà del totale dei voti esprimibili in assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 11.2 in materia di attribuzione dei diritti di voto.

15.10 L'Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione:

- con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci (calcolando i voti a norma dell'art. 11.2 dello statuto) per le delibere aventi ad oggetto la modifica dell'atto costitutivo, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, la nomina e l'attribuzione dei poteri ai liquidatori, l'emissione dei titoli di debito ai sensi dell'art. 10;
- all'unanimità per la trasformazione della società in società di persone (anche attuata mediante fusione o scissione);
- con il voto favorevole della maggioranza dei soci (calcolando i voti a norma dell'art. 11.2 dello statuto) per tutte le altre delibere.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

15.11 L'Assemblea approva il bilancio, nomina i componenti dell'organo di controllo e la società di revisione legale e determina il loro compenso; delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, nonché sugli altri argomenti previsti dalla legge e sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

16) Organo di Sorveglianza

16.1 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è nominato un organo che svolga funzioni di sorveglianza. Tale organo è composto in modo tale da assicurare una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie di membri dell'organismo di gestione collettiva e

sarà composto da un numero non inferiore a 3 (tre) membri.

L'Organo di Sorveglianza così nominato elegge tra i propri componenti il Presidente, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

16.2 L'Organo di Sorveglianza assicura il controllo e il monitoraggio costanti dell'esercizio delle funzioni e delle connesse attività attuative e strumentali posti in essere dai soggetti titolari degli organi di gestione.

16.3 I componenti dell'organo di sorveglianza devono presentare annualmente all'assemblea generale una dichiarazione individuale sugli eventuali conflitti di interesse, contenente le informazioni di cui all'articolo 12, comma 9 del Decreto.

16.4 L'Organo di Sorveglianza si riunisce regolarmente almeno al fine di:

a) esercitare gli eventuali poteri delegatigli dall'assemblea generale dei membri, compresi quelli di cui all'articolo 10, commi 2 e 5 del Decreto;

b) monitorare le attività degli amministratori di cui all'articolo 12 del Decreto, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell'assemblea generale dei membri, con particolare riferimento a quelle sull'attuazione delle politiche generali di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b), c) e d) del Decreto.

L'Organo di Sorveglianza riferisce in merito all'esercizio dei suoi poteri all'assemblea generale dei membri almeno una volta l'anno.

16.5 Ai componenti dell'Organo di Sorveglianza si applica, in quanto compatibile, l'articolo 12, commi da 1 a 9 del Decreto.

17) Consiglio di Amministrazione - poteri

17.1 L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 7 (sette) membri, di cui 1 (uno) nominato dai soci di Categoria B (quali sopra individuati) ed i restanti (da un minimo di 2 ad un massimo di 6) nominati dai soci di Categoria A (quali sopra individuati), con decisione assunta a norma degli articoli 11.1 e 11.4 dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato elegge tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa stato nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

17.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci e non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice civile, salvo diversa disposizione assembleare.

Gli amministratori devono avere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 1 n. 8 del D.P.C.M. del 19 dicembre 2012, nonché gli altri requisiti stabiliti dalla legge in relazione alla carica che ricoprono.

Essi restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

17.3 Ai membri dell'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dai soci all'atto della nomina. Può inoltre essere riconosciuto agli Amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato.

17.4 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salve le eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina, oltre il potere di cui all'art. 9.4. L'Organo Amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, può inoltre adottare le decisioni di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice civile, ferma restando al riguardo la competenza principale dei soci, i quali mantengono il potere di deliberare in materia.

17.5 L'Organo Amministrativo può nominare e revocare Direttori Generali, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti, determinandone i poteri.

17.6. La rappresentanza generale della società spetta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza generale della società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

17.7 I Consiglieri devono trasmettere annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale dei membri contenente le seguenti informazioni:

a) eventuali profili di conflitto di interesse con riferimento all'organismo di gestione collettiva;

b) eventuali compensi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma di regimi pensionistici, di prestazioni in natura ed altri tipi di benefici;

c) importi ricevuti nell'esercizio precedente dall'organismo di

gestione collettiva in qualità di titolare di diritti;

d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli dell'organismo di gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

18) Consiglio di Amministrazione - convocazione e riunione

18.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono es-

sere adottate nel rispetto del metodo collegiale.

18.2 Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, in Svizzera e in uno dei paesi dell'Unione Europea, con avviso spedito con qualsiasi mezzo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo, se nominati.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante audio o videoconferenza, purchè sussistano le condizioni richieste in tema di assemblee dei soci.

18.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

18.5 Nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale assunte ai sensi dell'art. 2481 del Codice civile, restano in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo.

18.6 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio. Gli Amministratori rimasti in carica devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

19) Controllo dei soci

Ai sensi dell'art. 2476 del codice civile, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Tale consultazione, nel caso la società abbia realizzato una data room accessibile ai soci mediante password, sarà effettuata mediante accesso alla stessa.

20) Organo di controllo - Società di revisione

20.1 Le funzioni di controllo della società sono affidate ad un Collegio Sindacale, di tre membri effettivi, per la cui composizione e funzionamento si applicano le norme dettate in

materia di società per azioni, nominato dai soci volontariamente ovvero in presenza degli obblighi di legge.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di Assemblea dei soci.

20.2 I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili. Il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

20.3 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nominata dall'assemblea dei soci, volontariamente ovvero in presenza degli obblighi di legge.

21) Bilancio

21.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Il bilancio viene redatto secondo quanto disposto dal libro V - Titolo V - Capo V - Sezione IX del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, risultanti da apposita relazione del consiglio di amministrazione che può essere contenuta anche nella nota integrativa. La decisione di approvazione del bilancio va presa con il consenso dei soci pervenuto alla società nei termini sopra indicati, ed il progetto di bilancio con i relativi allegati deve essere messo a disposizione dei soci (anche mediante pubblicazione in area riservata del sito web eventualmente allestita dalla società) a cura del consiglio di amministrazione almeno 8 (otto) giorni prima delle date indicate.

21.3 Nella nota integrativa del bilancio, da redigersi in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione IX del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile, si evidenzieranno le risultanze delle contabilità analitiche della gestione separata delle somme, incassate dalla società e spettanti ai Produttori di Fonogrammi nonché agli Artisti Interpreti ed Esecutori, specificando gli eventuali piani di investimento effettuati dalla società con tali somme.

21.4 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge e salvo che i soci decidano speciali destinazioni a favore di riserve straordinarie, oppure di rinviarne la distribuzione, in tutto o in parte, ai successivi esercizi, vengono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive

quote di partecipazione in conformità agli articoli 11.3 e 11.4.

21.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

22) Recesso

Il diritto di recesso spetta unicamente nei casi previsti dalla legge e si esercita nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Il giorno di efficacia del recesso coincide con il momento in cui la relativa dichiarazione giunge all'indirizzo della sede legale della società e a tale giorno occorre fare riferimento per la valutazione delle quote di partecipazione per le quali è stato esercitato il diritto di recesso stesso.

23) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Organo Amministrativo deve senza indugio accertare il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. L'assemblea, del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione.

24) Clausola compromissoria

24.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine territoriale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per il luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

24.2 La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro, il quale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto, restando fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'Arbitrato tra le parti.

24.3 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere deliberata a maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere entro i successivi 90 (novanta) giorni.

25) Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa ri-

ferimento alle norme previste dal Codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to MASSIMO BENINI

F.to MAURO GRANDI Notaio